



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. ~~23391~~ 116/11/2015 del ~~03 NOV. 2015~~ Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo ~~03 NOV. 2015~~

**ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E
AMBIENTE**

Ufficio di Gabinetto del Sig. Assessore
(Rif. 26 ottobre 2015, n. 7092/Gab. 12)

90135 PALERMO

Oggetto: manutenzione torrente Santo Stefano Briga in agro del comune di Messina.

1 - La richiesta di parere verte sul conflitto negativo insorto fra l'Ufficio del genio civile e la ex Provincia di Messina in merito alla competenza a rimuovere i rifiuti che ostruiscono l'alveo del torrente su indicato.

L'Ufficio del genio civile (con nota 1 ottobre 146023) ha rappresentato che ai sensi dell'articolo 160 della l.r. n. 25/1993 compete all'ente provinciale la rimozione dei rifiuti in aree esterne al perimetro urbano e che tale norma non è stata abrogata né dagli art. 20 e 21 del d. lgs. n. 22/1997, né dalle novelle introdotte nel 2008 al d. lgs. 152/2006; la Provincia ritiene, al contrario, che detta disposizione sia stata implicitamente abrogata per effetto dell'articolo 196 del d. lgs. 152/2006 e della l.r. n. 9/2013.

2 - Si premette che con proprio parere n. 139/2011 del 6-7-2011, n. 22343, quest'Ufficio aveva affrontato il tema della distinzione fra rifiuti abbandonati sulle rive dei corsi d'acqua (art. 184, lett. d del d. lgs. n. 152/2006), e rimozione dall'alveo di rifiuti o di



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Paolo Chiapparrone tel. 091.7074833 - e.mail: paolo.chiapparrone@regione.sicilia.it

corpi estranei alle condizioni naturali dei luoghi (art. 94 della l.r. n. 25/1993) di competenza dell'Amministrazione titolare della manutenzione del corso d'acqua.

L'art. 184 lett. d) del d. lgs. n. 152/2006 ha però qualificato come rifiuti urbani quelli "di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

La successiva legge regionale n. 9/2010, all'articolo 4, comma 2, lett. i) ha attribuito ai comuni la raccolta dei rifiuti urbani e quindi, anche di quelli abbandonati sulle rive dei corsi d'acqua.

La competenza della province in tema di rifiuti extraurbani prevista dall'art. 160 della l.r. n. 25/1993 non viene pertanto in questione nella fattispecie¹.

In base alle citate disposizioni sembra pertanto vada confermata la distinzione fra la raccolta di rifiuti sulle rive da quella all'interno dei corsi d'acqua, quest'ultima da qualificarsi come manutenzione degli stessi ed attribuita (dall'art. 14, comma 1, lett. q septies, della l.r. n. 16/1996, ² come modificato dalla successiva legge regionale n. 9/2013) agli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

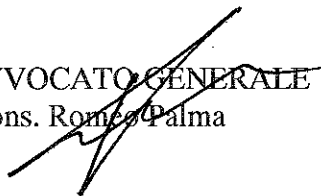
Il conflitto negativo evidenziato dalla Prefettura andrebbe pertanto risolto sulla base delle suindicate disposizioni normative.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dell'Ufficio.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma



¹

² Lettera aggiunta dall'art. 25, comma 1, L.R. 15 maggio 2013, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 2, della stessa legge).

